

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3397

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAPIRO, BERTI, CANCELLERI, GALIZIA, SAITTA, ASCARI, BONA-FEDE, CATALDI, DI SARNO, D'ORSO, FERRARESI, GIULIANO, PERANTONI, PERCONTI, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ**

Introduzione degli articoli 633-*bis* del codice penale e 703-*bis* del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di invasione di edifici adibiti ad abitazione e di provvedimenti urgenti a tutela del possesso

*Presentata il 6 dicembre 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le notizie di cronaca degli ultimi giorni, tra cui si richiama l'incredibile vicenda del signor Ennio Di Lalla, romano, di 86 anni di età, il quale dopo essere stato dimesso dall'ospedale ha trovato la propria casa occupata e, addirittura, la serratura della porta di ingresso sostituita, riuscendo a rientrare nel proprio alloggio soltanto dopo venti giorni durante i quali è stato costretto a chiedere ospitalità a suo fratello, ha evidenziato come il fenomeno delle occupazioni abusive delle abitazioni stia diventando un problema sempre più frequente e preoccupante nel nostro Paese.

Sono molto frequenti i casi di immobili pubblici o privati occupati in modo abu-

sivo, senza alcuna autorizzazione da parte del legittimo proprietario.

Purtroppo, allo stato attuale, appare di primaria importanza avviare una profonda riflessione sul richiamato fenomeno, anche in considerazione delle conseguenze derivanti dalla pandemia di COVID-19.

Sono, infatti, aumentati i casi di occupazione abusiva: sono sempre più numerosi i soggetti che, senza essere titolari di un contratto di locazione e senza alcun altro titolo legittimo, si introducono e occupano abusivamente gli immobili altrui, esautorando i legittimi proprietari o assegnatari.

Si tratta, spesso, di soggetti che non hanno alcuno scrupolo e senza nulla da

perdere, i quali approfittano della condizione di debolezza in cui versano i soggetti disabili, gli anziani, i malati o altri soggetti fragili per impossessarsi delle loro abitazioni, ponendoli in condizioni di estrema difficoltà.

Questo fenomeno, che in alcuni casi avviene in circostanze incredibili, sta dando un forte allarme sociale, anche in considerazione delle modalità sistematiche con cui si verifica, che mette in condizioni di incertezza i legittimi proprietari o assegnatari di un immobile, i quali non si sentono tutelati a pieno nei loro diritti dalla normativa vigente.

In tali casi, la tutela della proprietà dovrebbe coincidere con la tutela della persona e, in particolare, della dignità e della libertà morale del proprietario o dell'assegnatario dell'alloggio, che spesso si rivela una persona vulnerabile; proprio in virtù di tale caratteristica appare necessaria l'introduzione di una disciplina speciale di tutela sia in materia penale, con la previsione di sanzioni più severe per il reo rispetto a quelle attualmente previste all'articolo 633 del codice penale, sia in materia civile, con l'istituzione di una sorta di corsia preferenziale mediante disposizioni acceleratorie dello strumento processuale volto a reintegrare nel possesso il soggetto che ne ha diritto.

Alla luce di quanto esposto in premessa, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare i richiamati fenomeni di occupazione abusiva delle abitazioni e di porvi rimedio disponendo, in primo luogo, l'introduzione di un autonomo articolo che disciplina la fattispecie speciale, rispetto al reato di cui all'articolo 633 del codice penale, di invasione di edifici altrui, pubblici o privati, adibiti ad abitazione e, in secondo luogo, la modifica di alcune disposizioni del rito civile cautelare possessorio per renderlo più semplice e rapido nel far conseguire al legittimo proprietario o possessore la reintegrazione del possesso o la disponibilità materiale dell'immobile del quale è stato spogliato in maniera illegittima.

Si vuole così rafforzare la tutela di tanti soggetti fragili che, ad esempio, dopo essere

stati dimessi dall'ospedale o di rientro dalle ferie, trovino la propria abitazione occupata con serratura della porta di ingresso sostituita e conseguente impossibilità di accedere alla propria dimora. Prima ancora del danno economico, derivante dalla lesione del diritto di proprietà, si configura, di fatto, un danno morale perché, oltre a vedersi interdetto il rientro nel proprio alloggio, al proprietario o assegnatario viene impedita anche la fruizione dei propri beni e dei propri effetti personali.

L'obiettivo che si intende conseguire con la presente proposta di legge è quello di scoraggiare e di dissuadere molti soggetti malintenzionati dal violare non solo il diritto di proprietà ma anche la dignità e la libertà morale della vittima, in particolare nei casi in cui l'occupazione riguarda un immobile adibito ad abitazione di soggetti fragili come gli anziani, i disabili o i soggetti affetti da grave patologia.

La presente proposta di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 delinea una fattispecie con elementi di specialità rispetto al reato «base» di cui all'articolo 633 del codice penale diretta a perseguire, con sanzioni penali più severe, la condotta di invasione di edifici altrui, pubblici o privati, adibiti ad abitazione di cui all'articolo 633-*bis*, prevedendo, altresì, due ulteriori circostanze aggravanti e la procedibilità d'ufficio nei casi in cui: 1) il fatto è commesso da più di cinque persone o da una persona palesemente armata; 2) il fatto è commesso su edificio adibito ad abitazione di persona disabile, ultrasessantenne o affetta da grave patologia.

La repressione più rigorosa di questa specifica condotta è finalizzata a tutelare quei soggetti fragili che, di fronte alle minacce e alle intimidazioni fatte dagli occupanti abusivi, rischiano di non poter tornare in possesso del proprio alloggio nonché dei propri beni presenti all'interno dello stesso.

L'articolo 2 modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo la condotta di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale nell'elenco dei

delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 3 introduce il nuovo articolo 703-*bis* del codice di procedura civile, configurando un procedimento cautelare possessorio *ad hoc* al fine di assicurare una tutela più rapida ed efficace al legittimo possessore o proprietario dell'abitazione illegittimamente occupata che si rivolge al giudice per essere reintegrato nel possesso nonché nella disponibilità materiale del proprio immobile, a seguito dello spoglio o della molestia subiti.

Innanzitutto, si dispone che la domanda possa essere proposta anche verbalmente nel corso dell'udienza, senza formalità e anche senza l'assistenza tecnica del difensore, prevedendo in tale ipotesi che il giudice faccia redigere apposito processo verbale. Si prevede, inoltre, che successivamente all'acquisizione delle informazioni, ove la domanda non appaia manifestamente infondata, il giudice pronunci decreto provvisoriamente esecutivo con cui ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso dell'immobile e fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, può confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con de-

creto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Si stabilisce, altresì, che il ricorso, eventualmente redatto direttamente in sede di udienza con il processo verbale, e il decreto debbano essere notificati presso l'immobile oggetto dell'istanza a cura dell'ufficiale giudiziario il medesimo giorno della presa in carico della notificazione. Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile da avvenire entro e non oltre il giorno successivo, annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto.

Infine, si prevede che il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio l'ufficiale giudiziario acceda all'immobile per immettere nel possesso l'istante e se l'immobile non è stato ancora liberato, proceda immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi.

Da ultimo, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di spese di giustizia stabilendo che il procedimento di cui all'articolo 703-*bis* del codice di procedura civile è esente dal versamento del contributo unificato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 633-bis. — (*Invasione di edifici adibiti ad abitazione*) — La pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto di cui all'articolo 633 riguarda edifici pubblici o privati adibiti ad abitazione.

Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 10.320 e si procede d'ufficio se:

1) il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata;

2) il fatto è commesso su edificio adibito ad abitazione di persona disabile, ultrasessantenne o affetta da grave patologia ».

2. Al primo comma dell'articolo 634 del codice penale, le parole: « nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 633 e 633-bis ».

### Art. 2.

*(Modifica al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) delitto di invasione di edifici adibiti ad abitazione previsto dall'articolo 633-bis del codice penale ».

### Art. 3.

*(Modifica al codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 703-bis. — Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

aventi ad oggetto edifici, pubblici o privati, adibiti ad abitazione possono essere proposte verbalmente in udienza, anche senza l'assistenza tecnica di un difensore e senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale.

Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la cessazione delle molestie o la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di sgombero a cura dell'ufficiale giudiziario il medesimo giorno della presa in carico della notificazione. Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile da avvenire entro e non oltre il giorno successivo, annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto.

Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei ser-

vizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi ».

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di spese di giustizia)*

1. Il procedimento di cui all'articolo 703-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è esente dal versamento del contributo unificato.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0168310\*